



Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”;

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA la delibera del Comitato di Ateneo, seduta n. 8 del 20 ottobre 2010, inerente l’istituzione della figura di professore senior;

VISTA la delibera del Senato delle Rappresentanze, seduta n. 5 del 2 dicembre 2010, relativa all’approvazione della bozza di “Regolamento per il conferimento dei titoli di professore senior e ricercatore senior”;

TENUTO CONTO dell’opportunità di disciplinare in modo compiuto i rapporti di collaborazione che possono instaurarsi con docenti e ricercatori cessati dal servizio;

DECRETA

Art. 1

E’ emanato il “Regolamento per il conferimento dei titoli di professore senior e ricercatore senior”, come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Camerino, 13 gennaio 2011

IL RETTORE
(Prof. Fulvio Esposito)



Il Rettore

“ Regolamento per il conferimento dei titoli di professore senior e di ricercatore senior

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “professore senior” e di “ricercatore senior” e individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2 – Requisiti e procedura per il conferimento del titolo

L’Università può conferire i titoli di “professore senior” e di “ricercatore senior”, rispettivamente a professori e a ricercatori che siano stati collocati a riposo, che ne facciano domanda, indicando l’interesse allo svolgimento di attività didattiche e/o di attività di ricerca.

Il titolo di “professore senior” e di “ricercatore senior” è attribuito dal Rettore con proprio Decreto, previa delibera del Comitato di Ateneo, su proposta adeguatamente motivata della Scuola di afferenza, che tenga conto delle esigenze didattiche e scientifiche dell’Ateneo e della sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti, a seconda dell’interesse manifestato dal richiedente:

- aver svolto attività didattica continuativa in corsi curriculari negli ultimi cinque anni, con un buon grado di soddisfazione da parte degli studenti, rilevato tramite i questionari di valutazione;
- aver svolto qualificata attività di ricerca negli ultimi cinque anni, attestata da prodotti della ricerca.

Al fine di assicurare che le attività del docente/ricercatore si svolgano senza soluzione di continuità, la domanda deve essere inoltrata al Rettore e al Direttore della Scuola almeno tre mesi prima del collocamento a riposo.

Articolo 3 – Professori e ricercatori di altre istituzioni

In parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 2, il titolo di “professore senior” e di “ricercatore senior” può essere attribuito a professori e ricercatori collocati a riposo da altre istituzioni (università, enti pubblici di ricerca) italiane o estere che ne facciano richiesta ad una delle Scuole dell’Ateneo.

La Scuola, valutato il curriculum professionale e scientifico del candidato, decide se sottoporre al Comitato di Ateneo la proposta di conferimento del titolo, motivandola adeguatamente.

Articolo 4 – Durata

Il titolo potrà essere conferito per un periodo di due anni, rinnovabile. Anche per il rinnovo dovrà essere espletata la medesima procedura prevista al precedente articolo 2.

Articolo 5 – Attività didattica

Nell’ambito della programmazione didattica annuale, il docente/ricercatore senior può svolgere attività didattica a titolo gratuito, previo conferimento di incarico ai sensi della vigente normativa e del relativo regolamento universitario, nei corsi ufficiali e in quelli integrativi, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.

Può inoltre svolgere attività didattica nei Corsi di Dottorato di ricerca e nei Master, percependo il relativo compenso, ove previsto.

Articolo 6 – Attività di ricerca

Il docente/ricercatore senior può svolgere attività di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza. Può ricoprire l’incarico di responsabile/coordinatore di progetti, anche finanziati da



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Decreto n. 79

Il Rettore

enti pubblici e privati e può ricevere compensi per il lavoro in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi.

Articolo 7 – Partecipazione agli organi

Il docente/ricercatore senior, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola di cui fa parte al momento del collocamento a riposo ed alle eventuali articolazioni del Consiglio stesso.

Articolo 8 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione, in deroga al termine indicato nel comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, i docenti/ricercatori collocati a riposo nel primo semestre dell'anno accademico 2010/2011, potranno inoltrare la domanda entro il 31 maggio 2011."